



Bruxelles, 2.7.2018
COM(2018) 509 final

2018/0270 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso la Commissione il 9 aprile 2018, la Lettonia ha chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per applicare il meccanismo di inversione contabile ai metalli ferrosi e ai metalli non ferrosi semilavorati. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 4 maggio 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 7 maggio 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

In linea generale, l'articolo 193 della direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le cessioni di cui allo stesso articolo sia il soggetto passivo destinatario della cessione (il meccanismo di inversione contabile). A norma della procedura dell'inversione contabile, il soggetto passivo destinatario delle cessioni diventa debitore dell'IVA. Tale soggetto passivo, a condizione che goda di un pieno diritto a detrazione, dichiarerebbe e detrarrebbe allo stesso tempo l'IVA corrispondente alla cessione, senza quindi che venga effettuato alcun versamento effettivo dell'IVA all'erario. Le cessioni di metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati è inclusa all'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera j).

La Lettonia non si è avvalsa dell'opzione di cui all'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera j), della direttiva IVA e non ha applicato il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati. Tuttavia, a seguito della recente scoperta di meccanismi di frode nelle cessioni di tali prodotti, la Lettonia intende applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni nazionali di metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati.

A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA, il meccanismo di inversione contabile può essere applicato fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni. Poiché la condizione del periodo di due anni non è soddisfatta, la Lettonia non può applicare il meccanismo di inversione contabile sulla base di detto articolo.

Di conseguenza, la Lettonia chiede una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati sulla base dell'articolo 395 della direttiva IVA.

La Lettonia ha spiegato che nel corso di verifiche fiscali sono stati individuati meccanismi di frode nel settore dei prodotti metallici. Nel valutare le verifiche fiscali con le quali era stata riscontrata l'evasione fiscale in relazione a operazioni aventi per oggetto prodotti metallici, la Lettonia ha rilevato che essi sistematicamente comportavano elevati importi di imposta supplementare da versare, che ammontavano al doppio della media degli importi

supplementari constatati a seguito delle verifiche. Secondo la Lettonia tutto questo indica l'elevato rischio di frodi nelle transazioni di prodotti metallici.

In base alle informazioni presentate dalla Lettonia, tale paese ha adottato numerosi provvedimenti per contrastare e ridurre le frodi dell'IVA. Ad esempio, sono stati introdotti nuovi requisiti per i registratori di cassa al fine di eliminare completamente la soppressione delle operazioni registrate, si è stabilito che nella dichiarazione IVA deve figurare la ripartizione dettagliata delle operazioni e particolare attenzione viene rivolta al miglioramento dei controlli di routine e delle misure amministrative. Nonostante tutte queste misure, la Lettonia ritiene necessario introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati al fine di evitare perdite di gettito IVA per il bilancio pubblico.

Le cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati sono ritenute a rischio di frode e sono pertanto incluse nell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera j) della direttiva IVA. Se fosse soddisfatta la condizione del periodo minimo di applicazione, la Lettonia avrebbe potuto avvalersi di quest'ultimo articolo ai fini dell'applicazione del meccanismo di inversione contabile.

Si propone pertanto di concedere la deroga per il periodo di validità dell'articolo 199 bis della direttiva IVA. La deroga è quindi proposta fino al 31 dicembre 2018, ossia la data di scadenza dell'articolo 199 bis della direttiva IVA.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera j), della direttiva IVA, il meccanismo di inversione contabile può essere applicato alle cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati. Diversi Stati membri applicano l'inversione contabile sulla base di detta disposizione¹. Se fosse soddisfatta la condizione del periodo minimo di due anni, la Lettonia potrebbe applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati senza chiedere una deroga in base all'articolo 395 della direttiva IVA.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti della direttiva IVA.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale in un settore specifico.

¹ Cfr. elenco di notifiche del comitato IVA:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/notifications.pdf

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Lettonia e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione mira a evitare talune forme di evasione o elusione fiscale nel settore delle cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati. Il meccanismo dell'inversione contabile dovrebbe aiutare la Lettonia ad arginare l'ulteriore diffusione delle frodi dell'IVA nelle cessioni di prodotti in metallo. Di conseguenza la misura di deroga avrà un'incidenza potenzialmente positiva.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2018.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Conformemente all'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le cessioni di metalli ferrosi e di metalli non ferrosi semilavorati sia il soggetto passivo destinatario della cessione (meccanismo di inversione contabile). La Lettonia non si è avvalsa di tale possibilità.
- (3) La Lettonia ha accertato di recente un elevato rischio di frode dell'IVA nel settore dei metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati e intende pertanto introdurre il meccanismo di inversione contabile alle cessioni nazionali di tali prodotti.
- (4) A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il meccanismo di inversione contabile può essere applicato fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni. Poiché la condizione del periodo di due anni non può essere soddisfatta, la Lettonia non può applicare il meccanismo di inversione contabile sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE.
- (5) Con lettera protocollata presso la Commissione il 9 aprile 2018, la Lettonia ha chiesto, in conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, di essere autorizzata ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della citata direttiva al fine di designare il destinatario quale debitore dell'IVA nelle cessioni di metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati.
- (6) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 4 maggio 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia e con, lettera del 7 maggio 2018, ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (7) Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Lettonia, sono stati individuati meccanismi di frode dell'IVA nel settore dei prodotti metallici. Nonostante la Lettonia abbia adottato una serie di misure convenzionali per combattere la frode dell'IVA, essa ritiene necessario introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati al fine di evitare perdite di gettito IVA per il bilancio pubblico.
- (8) La Lettonia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati per un periodo limitato.
- (9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a designare il destinatario della cessione quale debitore dell'IVA nel caso delle cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*